

CRISI D'IMPRESA

La transazione fiscale nel nuovo codice della crisi di impresa

di Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola

Il nuovo **codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019)** ripropone l'istituto della **transazione fiscale** e previdenziale nell'ambito degli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, stabilendo all'[articolo 48, comma 5](#), che il tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in **mancanza di adesione** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il legislatore, allo scopo di superare le difficoltà emerse nella **versione previgente** della **transazione fiscale** e riproponendo il contenuto dei **commi 5 e 6** dell'**articolo 182-ter** della "vecchia" **legge fallimentare**, ha introdotto **modifiche sostanziali e procedurali** al fine di favorire la fruibilità degli accordi, anche in presenza di **debiti erariali e previdenziali** da ristrutturare.

Il nuovo codice contiene due nuovi articoli ([articoli 63 e 88 D.Lgs. 14/2019](#)), in sostituzione dell'[articolo 182-ter L.F.](#), aventi ad oggetto l'attuazione dell'istituto della transazione fiscale, rispettivamente nell'ambito di un **accordo di ristrutturazione** e del **concordato preventivo**.

Nell'applicazione del vecchio istituto si è spesso assistito alla **mancata omologazione** di accordi anche in presenza di **proposte convenienti per l'Erario**, in quanto l'Agenzia delle entrate riteneva che la convenienza della transazione proposta rispetto alle possibili soluzioni alternative non era di per sé sufficiente per consentire l'approvazione.

Tale criticità è stata superata, e il Legislatore ha previsto che il **tribunale** possa **omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione**, o meglio di **rigetto**, della proposta da parte dell'**Agenzia delle entrate** quando:

1. tale **adesione è decisiva** al fine del raggiungimento della **percentuale del 60% dei crediti** stabilita per l'omologazione degli accordi;
2. il **soddisfacimento dei crediti fiscali** offerti dal debitore, anche sulla base di un'attestazione resa da un professionista indipendente, sia **più conveniente rispetto a quello derivante dall'alternativa liquidatoria**.

L'**Agenzia delle Entrate**, nel termine massimo di **60 giorni**, deve esprimere la propria adesione alla proposta di transazione; trascorso tale termine l'accordo è comunque **omologabile** se ricorrono le due condizioni di cui sopra.

La **convenienza della transazione** deve sussistere rispetto alla **liquidazione giudiziale** e non più rispetto ad **altre alternative**; in tal modo si attribuisce al **tribunale** il **potere di omologare**

l'accordo, anche nell'interesse dell'erario, quando l'Agenzia non si avveda di tale convenienza, come più volte accaduto.

Altra peculiarità riguarda i **crediti fiscali privilegiati**, laddove l'**articolo 86** del nuovo codice, nell'ambito del **concordato preventivo in continuità**, stabilisce che il piano concordatario può prevedere una **moratoria fino a due anni**, anziché di un anno, dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la **liquidazione dei beni o diritti** sui quali sussiste la **causa di prelazione**.

A fronte di tale **discriminazione**, i **creditori privilegiati** hanno **diritto al voto** per la **differenza** tra il loro **credito maggiorato degli interessi di legge** e il **valore attuale dei pagamenti** previsti dal piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un **tasso di sconto pari alla metà** di quello previsto dall'[articolo 5 D.Lgs. 231/2002](#) in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.

In estrema sintesi, è possibile affermare che il **creditore privilegiato** vota per la parte del credito che, a causa della dilazione del credito, **subisce una perdita**.

Il **meccanismo di calcolo** appare di facile applicazione e può essere così riassunto:

- predisposizione del **piano dei pagamenti** previsti dal piano concordatario al lordo degli interessi legali riconosciuti;
- **attualizzazione** dei flussi su base annuale o mensile in base al grado di analiticità del piano stesso
- **determinazione** dell'importo attualizzato e calcolo della **differenza tra il punto 1 e il punto 3**.

La differenza così determinata rappresenta la **perdita virtuale** che il **creditore privilegiato** **subisce** a causa della **dilazione del pagamento** e pertanto rappresenta l'**ammontare del credito per il quale il creditore eserciterà il suo diritto di voto**.

Dalla formulazione sopra esposta ne discende che il **voto dell'Agenzia delle entrate** diventa **determinante** ogni volta che viene previsto il **pagamento dilazionato dei crediti fiscali privilegiati oltre il termine di due anni**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >